



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

**DELIBERA N. 08/15 DEL 29 SETTEMBRE 2015
IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE**

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada";

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il d.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante "Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il d.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante "Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il d.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;

VISTO il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO il d.P.C.M. 7 novembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014, al reg. 1, foglio 4487, con il quale è stato conferito alla dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a "*verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio*";

VISTO l'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 83bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si dispone, tra l'altro, che "*la verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti*";



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

VISTO il decreto del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori n. 1475/ATM681 del 17 dicembre 2014 con il quale, in seno al Comitato Centrale, è stato costituito un Sottocomitato temporaneo con il compito di procedere, entro il 28 febbraio 2015, alla definizione delle attività connesse alle verifiche di cui all'art. 9, comma 2, lett. l-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

VISTO il Protocollo d'intesa in data 30 dicembre 2014, registrato in data 27 gennaio 2015, n. 24, uff. IV, tra il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori ed il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, per il tramite del CED della Motorizzazione, stipulato per dare attuazione alle disposizioni recate dall'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1, comma 248 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 tramite la realizzazione del "Progetto per l'attuazione della normativa in materia di regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi";

VISTO il verbale conclusivo dei lavori del Sottocomitato temporaneo, relativo alla seduta dell'11 febbraio 2015, in base al quale, all'esito della discussione, si stabilisce che "il requisito di "regolarità" dell'impresa, nei termini indicati dalle leggi di stabilità 2014 e 2015, possa conseguirsi avendo riguardo allo stato di complessiva vigenza dell'impresa stessa, desumibile dalla posizione presso:

1. *l'Albo degli autotrasportatori, con relativo accertamento dell'avvenuto regolare versamento della quota di iscrizione;*
2. *la CCIAA, relativamente alla posizione anagrafica societaria e al codice fiscale/partita IVA;*
3. *il REN – Registro elettronico nazionale;*
4. *l'INPS con particolare riferimento alla regolarità previdenziale*
5. *l'INAIL con particolare riferimento alla regolarità assicurativa*
6. *l'ANIA con particolare riferimento alla assicurazione dei veicoli sulla base dei collegamenti telematici già in essere";*

VISTA la nota n. 465/ATM13 del 16 marzo 2015 con la quale è stato richiesto all'INPS e all'INAIL "di poter avviare un percorso di cooperazione istituzionale, anche su base convenzionale, al fine di acquisire, tramite collegamento telematico, l'attestazione di regolarità contributiva delle imprese di autotrasporto iscritte all'Albo, nelle forme e con le modalità che formeranno oggetto di apposita consensuale definizione";

VISTA la nota di risposta, inviata via pec in data 4 giugno 2015, con la quale INPS, d'intesa con INAIL, ha comunicato che "nelle more della sottoscrizione di apposito testo convenzionale si attiveranno per predisporre quanto necessario per una fornitura massiva dei dati relativi alle certificazioni di regolarità contributiva per i soggetti esercenti l'attività di autotrasporto, iscritti all'albo al 30 giugno, previa comunicazione dei relativi codici fiscali o partita IVA entro il 20 giugno p.v. alle PEC dei due Enti. A seguito della trasmissione da parte di codesta Amministrazione dei dati richiesti, in attuazione delle attività connesse con l'avvio della nuova procedura di rilascio on-line del DURC prevista nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo dell'art. 4 del DL 34/2014 convertito nella Legge 78/2014, le scriventi Amministrazioni restituiranno in modalità massiva entro il prossimo mese di luglio 2015, i dati relativi ai soli soggetti che risultino, senza necessità di ulteriori accertamenti, regolari sotto il profilo contributivo";

VISTA la delibera n. 01/2015 del con 23 luglio 2015 con la quale, per le finalità sopraindicate, è stata attivata un'apposita funzione, collocata in sede di prima attuazione all'interno del Portale dell'automobilista;



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera n. 01/2015 :

- in via sperimentale, fino al 30 settembre 2015, l'accesso alla funzione informatica è stato consentito alla sole imprese di autotrasporto iscritte all'Albo ai fini della verifica della propria posizione e della segnalazione agli Uffici competenti di eventuali anomalie;
- a decorrere dal 1° ottobre 2015, l'accesso alla funzione è consentito ai soggetti committenti di servizi di autotrasporto ai fini della verifica sulla regolarità del vettore prevista dall'art. 83bis, comma 4quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- all'esito positivo della fase di sperimentazione, il Presidente del Comitato Centrale adotta apposita delibera di ratifica dell'attivazione della funzione informatica;
- la regolarità della posizione delle imprese iscritte all'Albo è accertata sulla base della contestuale sussistenza di taluni requisiti e, tra questi, della regolarità contributiva verificata per il tramite di appositi collegamenti telematici con le banche dati di INPS e INAIL;

RITENUTO che:

- la maggioranza delle Associazioni di categoria presenti in Comitato ha richiesto una ulteriore proroga del periodo di sperimentazione anche in relazione alla necessita di maggiormente pubblicizzare la possibilità per le imprese di verificare la propria posizione e, conseguentemente, di testare ulteriormente la funzionalità del sistema, atteso l'esiguo numero delle imprese ad oggi registrate;
- un maggior numero di accessi registrati, consente, in relazione a specifiche casistiche, di diminuire la possibilità che si verifichino eventuali anomalie;
- alla data odierna, per ragioni di ordine tecnico, non connesse alla funzionalità del sistema, non risultano disponibili la totalità dei dati relativi alla posizione contributiva di tutte le imprese iscritte all'Albo;
- che, in relazione alla sperimentazione avviata, si sta procedendo alla correzione di alcune anomalie relative a dati acquisiti in via telematica dai soggetti istituzionali collegati;
- per tale motivo, il Comitato ritiene necessario procedere ad un ulteriore periodo di sperimentazione al fine di ottimizzare la funzionalità del sistema;
- nel corso di tale ulteriore sperimentazione potrà essere possibile testare ulteriori funzionalità del sistema in relazione alle implementazioni in corso;
- si ritiene congruo prorogare il periodo di sperimentazione della funzione fino al 15 novembre 2015;

TUTTO ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. Il termine previsto al punto 7 della delibera n. 01/2015 del 23 luglio 2015 è prorogato fino al 15 novembre 2015.
2. Resta fermo quanto disposto con delibera n. 01/2015 del 23 luglio 2015.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
Maria Teresa DI MATTEO